REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA



IC RITA LEVI MONTALCINI PARTANNA TP
IC RITA LEVI MONTALCINI PARTANNA TP
IC RITA LEVI MONTALCINI PARTANNA TP

APPROVATO

DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
CON DELIBERA N.8 DEL 29-10-2026

I.C "RITA LEVI-MONTALCINI" – Partanna

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITA' TELEMATICA

Adottato ai sensi dell'art. 44, c. 6, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.8 del 29/10/2026

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle riunioni telematiche degli organi collegiali dell'Istituto, nel rispetto delle disposizioni sulla dematerializzazione e alle normative vigenti in materia di lavoro a distanza e sicurezza sul lavoro.

- ✓ Visto il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina la composizione e le competenze del Collegio dei docenti;
- ✓ Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- ✓ Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- ✓ Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- ✓ Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, e in particolare l'articolo 44, commi 3 e 6;
- ✓ Visto l'articolo 29, comma 1, del CCNL relativo al comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi del quale l'attività funzionale all'insegnamento «*è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici*» e comprende, tra l'altro, «*la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi*»;
- ✓ Visto l'articolo 40 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in materia di validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali della scuola;
- ✓ Visto il verbale di sintesi del confronto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del 24 giugno 2026;
- ✓ Vista la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e il relativo Allegato tecnico «*Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche*»;
- ✓ Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 28/10/2026, per la parte di propria competenza;

Si puntualizza che le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi a distanza, che il ricorso a tale modalità non costituisce la forma ordinaria delle sedute, ma resta limitato ai soli casi previsti dal presente Regolamento.

Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni telematiche degli organi collegiali della nostra Istituzione scolastica, al fine di garantire la validità delle deliberazioni, la sicurezza delle operazioni di voto e la piena partecipazione dei componenti.

Art. 2 - Definizione di riunione telematica
Per riunione telematica si intende qualsiasi incontro degli organi collegiali svolto attraverso strumenti di videoconferenza. Questa modalità può realizzarsi sia con tutti i partecipanti collegati da remoto, sia in forma mista, con alcuni membri presenti fisicamente nella sede dell'incontro e altri collegati da luoghi diversi. In entrambi i casi, le procedure e le garanzie stabilite dal presente regolamento restano invariate.

Art. 3 - Ambito di applicazione e limiti

1. Possono svolgersi a distanza, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento:

a) le attività di cui all'art. 44, comma 3, lettera a) e b), del CCNL**, prive di carattere deliberativo**;

b) le attività di cui alla medesima lettera a) e b) che rivestono **carattere deliberativo**, alle condizioni e secondo i requisiti definiti dall'Allegato tecnico richiamato in premessa;

c) le attività di tutti gli altri organi collegiali;

2. Il ricorso allo svolgimento a distanza non costituisce la modalità ordinaria di convocazione e lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali, ma è limitato ai casi espressamente previsti dal presente regolamento e subordinato all'apprezzamento del Presidente dell'organo stesso.

3. Il presente Regolamento disciplina, in particolare:

a) i casi in cui il Presidente può disporre la convocazione della seduta per via telematica;

b) il possesso, da parte dell'Istituzione scolastica, di strumenti informatici adeguati a garantire, anche in relazione al numero dei partecipanti, il regolare svolgimento delle sedute;

c) le modalità di convocazione;

d) la garanzia della riservatezza delle comunicazioni e della piena partecipazione di tutti i componenti alle diverse fasi della seduta, ivi compresi la verifica dei presenti e l'accertamento del quorum strutturale, la visione degli atti, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, la presentazione di mozioni, la votazione – anche a scrutinio segreto – e l'approvazione del verbale.

4. Lo svolgimento a distanza può avvenire in forma integrale o mista, con componenti presenti in sede e componenti collegati a distanza, fermo restando il rispetto dei requisiti di identificazione e di validità del voto di cui agli articoli seguenti.

5. La modalità mista non è ammessa per le sedute nel corso delle quali è previsto il voto a scrutinio segreto: in tali casi la seduta si svolge integralmente in presenza oppure integralmente a distanza, al fine di garantire l'uniformità e l'effettività delle garanzie di segretezza del voto per tutti i componenti.

Art. 4- Requisiti e strumenti per le riunioni telematiche

1. Per garantire il corretto svolgimento delle riunioni telematiche è fondamentale che ogni partecipante disponga di una connessione internet stabile e di un dispositivo dotato di webcam e microfono.
2. L'accesso alle riunioni avviene esclusivamente attraverso l'account istituzionale, utilizzando la piattaforma di videoconferenza adottata dalla scuola.
3. La sicurezza delle riunioni è garantita attraverso l'utilizzo di credenziali personali e il divieto di condivisione dei link di accesso con persone non autorizzate.

Art. 5 - Modalità di convocazione e svolgimento

1. La convocazione delle riunioni telematiche segue le stesse procedure previste per le riunioni in presenza. Il Dirigente Scolastico, o chi ne fa le veci, invia a tutti i membri dell'organo collegiale una comunicazione contenente data, orario, ordine del giorno e link per l'accesso alla videoconferenza e modalità di svolgimento della seduta (in presenza, a distanza, mista).
2. Unitamente alla convocazione sono comunicati ai componenti gli estremi per l'identificazione e l'accesso al sistema di voto, ove utilizzato.

3. Durante lo svolgimento della riunione, il presidente verifica la presenza del numero legale e coordina gli interventi dei partecipanti. Ogni membro può richiedere la parola utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma. La discussione deve svolgersi in modo ordinato, garantendo a tutti la possibilità di intervenire.

Art. 6 – Registrazione delle riunioni

1. Non è prevista la registrazione delle riunioni ad opera dell'Istituto scolastico. È severamente vietato effettuare registrazioni audio o video delle riunioni degli organi collegiali dell'Istituto senza il preventivo consenso scritto di tutti i partecipanti.

Art. 7 - Comportamento durante le riunioni

1. Per garantire l'efficacia delle riunioni telematiche, è importante che tutti i partecipanti seguano alcune regole basilari di comportamento. È richiesto di collegarsi puntualmente all'orario stabilito, mantenere la webcam accesa per garantire l'identificazione e la partecipazione attiva, e disattivare il microfono quando non si sta intervenendo per evitare interferenze audio.
2. I partecipanti sono tenuti a garantire la riservatezza della riunione, collegandosi da luoghi appropriati ed evitando la presenza di persone non autorizzate. È importante mantenere un comportamento professionale e rispettoso, come si farebbe durante una riunione in presenza.

Art. 8 - Verbalizzazione delle riunioni

1. La seduta a distanza è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato individuato ai sensi della normativa vigente che ne verifica la regolarità formale, il

rispetto dell'ordine del giorno e la sussistenza del quorum.(Il quorum costitutivo e il quorum deliberativo sono calcolati computando, senza distinzione, i componenti presenti in sede e quelli collegati a distanza, purché la loro identificazione sia stata verificata ai sensi dell'articolo 5.)

Il segretario verbalizzante ha il compito di redigere un verbale dettagliato della riunione, che deve includere l'indicazione dei presenti e degli assenti, l'orario di inizio e fine della seduta, gli argomenti trattati e la sintesi delle discussioni. Il verbale deve anche registrare eventuali problemi tecnici che abbiano influito sullo svolgimento della riunione.

2. Il sistema informatico utilizzato assicura una distinzione dei ruoli di Presidente, Segretario e componente, con accesso di ciascuno alle sole funzionalità necessarie.
3. I verbali e le evidenze delle operazioni di voto sono conservati in forma digitale, immodificabile e corredata dei metadati necessari a garantirne autenticità e integrità, nel rispetto delle Linee guida AgID.
4. La partecipazione a distanza è consentita esclusivamente mediante identità digitali univoche, non condivise, riconducibili in modo certo a ciascun componente avente diritto.

Art. 9 — Svolgimento della seduta a distanza

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo aver verificato, anche mediante il sistema informatico, l'identità dei partecipanti collegati.

2. La discussione si svolge con le medesime garanzie di partecipazione e di intervento previste per le sedute in presenza.

3. Il collegamento deve garantire, per l'intera durata della seduta, la percezione uditiva e visiva dei partecipanti e la possibilità di intervenire nella discussione.

Art. 10 — Votazioni a scrutinio palese

1. Nelle votazioni a scrutinio palese, il sistema utilizzato garantisce la piena tracciabilità del voto espresso, l'associazione univoca tra ciascun componente e la scelta espressa, nonché la disponibilità dei risultati ai fini della verbalizzazione.

2. Sono ammesse funzionalità di sondaggio integrate in piattaforme di videoconferenza o collaborazione, purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 1.

Art. 11 — Votazioni a scrutinio segreto

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le deliberazioni da assumere a scrutinio segreto non possono essere trattate in seduta mista: la seduta si svolge integralmente in presenza oppure integralmente a distanza.

2. Nelle votazioni a scrutinio segreto svolte a distanza, il sistema utilizzato garantisce:

a) la separazione strutturale tra la fase di autenticazione e quella di espressione del voto;

b) l'anonimizzazione effettiva, non reversibile e tecnicamente dimostrabile del voto espresso;

c) l'esclusione di qualsiasi possibilità, anche per gli amministratori di sistema, di risalire al voto individuale;

d) una gestione dei metadati (log, timestamp) che non consenta, neppure indirettamente, la re-identificazione del votante.

3. In assenza della verifica dei requisiti di cui al comma 2, lo strumento non può essere utilizzato per votazioni a scrutinio segreto aventi effetti deliberativi.

Art. 12 — Requisiti tecnici e sicurezza informatica

1. Le soluzioni digitali adottate per lo svolgimento delle sedute e delle votazioni a distanza sono conformi ai requisiti tecnico-organizzativi definiti nell'Allegato tecnico ministeriale in materia di identificazione, sicurezza informatica, cifratura dei dati, continuità operativa e verifica dei fornitori di servizi cloud o di terze parti.

2. Il Dirigente scolastico acquisisce, prima dell'attivazione del servizio, la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità del fornitore o del partner tecnologico. La stessa è conservata agli atti della scuola.

Art. 13 — Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento delle sedute a distanza avviene nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo alla minimizzazione, alla limitazione delle finalità e alla sicurezza dei dati trattati.

2. Ove il servizio sia erogato da un fornitore esterno, quest'ultimo è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

3. Per i sistemi di voto digitale è effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), con il supporto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'istituzione scolastica.

Art. 14 — Gestione dei malfunzionamenti e problemi di connessione

1. In caso di malfunzionamento tecnico che comprometta la regolarità della seduta o delle operazioni di voto, il Presidente ne dispone la sospensione, dandone atto a verbale.

2. La seduta riprende, ovvero le operazioni di voto sono ripetute, non appena ripristinate le condizioni di regolare svolgimento; in caso contrario, la trattazione degli argomenti non definiti è rinviata a successiva convocazione.

3. In caso di problemi di connessione a carico di uno o più componenti dell'organo, coloro che sono coinvolti vengono invitati a recarsi tempestivamente presso la sede di servizio. In tale evenienza il Presidente dispone la sospensione della seduta fino a quando

non viene reintegrato il numero dei presenti originario oppure il rinvio della stessa a successiva convocazione

Art. 15 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento può comportare: - Responsabilità disciplinare - Esclusione dalle riunioni telematiche - Eventuali responsabilità civili e penali - Segnalazione alle autorità competenti

Art. 16 - Tutela della privacy e della sicurezza

1. La tutela della privacy e della sicurezza durante le riunioni telematiche è di fondamentale importanza. È severamente vietato registrare le riunioni senza autorizzazione, diffondere materiali riservati o permettere l'accesso a persone non autorizzate. Tutti i partecipanti sono tenuti a utilizzare dispositivi protetti e a segnalare immediatamente eventuali violazioni della sicurezza al Dirigente Scolastico.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'albo on line del sito web istituzionale e nella sezione amministrazione trasparente / atti generali / disposizioni generali.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa vigente in materia. Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto quando necessario, previa informazione a tutte le componenti scolastiche.

Art. 18 - Validità

1. Il presente regolamento ha validità a tempo indeterminato.